



Bruxelles, 14 settembre 2026
(OR. en)

12053/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0223(NLE)

AELE 68
FL 36
ISL 46
N 72
MI 798
ENV 971
FISC 264

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il protocollo 10 dell'accordo SEE, sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci, e il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO SEE

del ...

**che modifica il protocollo 10 dell'accordo SEE,
sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci,
e il protocollo 31 dell'accordo SEE,
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nell'accordo SEE richiede l'uso di sistemi di informazione dell'Unione che riguardano in parte il funzionamento del territorio doganale dell'Unione. Inoltre, il registro del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*carbon border adjustment mechanism* – CBAM) e la piattaforma centrale comune sono sviluppati specificamente per il funzionamento del CBAM, al quale gli Stati EFTA devono essere associati. Il registro CBAM e la piattaforma centrale comune richiedono pertanto adeguamenti specifici a tal fine. Gli Stati EFTA non fanno parte del territorio doganale dell'Unione e di conseguenza non hanno avuto accesso agli specifici sistemi di informazione doganale utilizzati anche ai fini del CBAM. Per quanto riguarda la partecipazione agli specifici sistemi di informazione doganale pertinenti al funzionamento del CBAM, nonché gli adeguamenti specifici EFTA al registro CBAM, compresi eventuali adeguamenti specifici relativi alla piattaforma centrale comune, le norme in materia di partecipazione finanziaria sono stabilite nel protocollo 10 dell'accordo SEE. Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati EFTA, compresa l'Autorità di vigilanza EFTA, al registro CBAM e la partecipazione degli Stati EFTA alla piattaforma centrale comune, le norme in materia di partecipazione finanziaria sono stabilite nel protocollo 31 dell'accordo SEE a norma dell'articolo 82 dell'accordo SEE e del protocollo 32 dell'accordo SEE. Poiché dovrebbero contribuire finanziariamente ai sistemi, in cambio gli Stati EFTA dovrebbero godere del diritto di accesso e di uso di tali sistemi ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

¹ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

- (2) Gli importi indicativi dei contributi finanziari degli Stati EFTA ai fini del protocollo 10 dell'accordo SEE al momento dell'adozione della presente decisione sono allegati alla presente decisione.
- (3) Poiché il regolamento (UE) 2023/956 non si applica al Liechtenstein, la presente decisione non dovrebbe applicarsi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 10 e il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 10 dell'accordo SEE è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Le disposizioni dell'allegato III del presente protocollo relative all'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 si applicano tra la Comunità, l'Islanda e la Norvegia.";

2) dopo l'allegato II è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato III

Modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) "registro CBAM": il registro dei dichiaranti CBAM autorizzati sotto forma di banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti CBAM autorizzati, istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/956;

- b) "piattaforma centrale comune": la piattaforma istituita per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956;
- c) "CRMS": il sistema doganale di gestione del rischio (*Customs risk management system*) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione;
- d) "CCN2": la rete di comunicazione comune 2 (*Common Communication Network*);
- e) "CRS": il sistema di servizi di riferimento per i clienti (*Customer Reference Services*);
- f) "DataLab": il sistema utilizzato per l'analisi della gestione del rischio e per l'aggregazione e la trasformazione dei dati relativi alle operazioni doganali.

Articolo 2

Processi CBAM relativi ai controlli doganali e alla gestione del rischio

1. Per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative alla comunicazione tra la Commissione e le autorità doganali della Norvegia e dell'Islanda è utilizzato il registro CBAM. Per le informazioni relative al rischio doganale CBAM è utilizzato il CRMS.
2. Il CRMS è utilizzato per la comunicazione tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e la Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 e per lo scambio di informazioni CBAM relative ai rischi doganali e all'analisi dei rischi di cui al regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 3

Piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici, dei funzionari dell'Islanda e della Norvegia e dei funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, ai fini dell'accesso al registro CBAM, sono effettuate utilizzando la piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS - *Uniform User Management and Digital Signature*).
2. La piattaforma UUM&DS consente la comunicazione tra i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 7 allo scopo di fornire agli operatori economici e ai funzionari delle parti contraenti un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
3. La piattaforma UUM&DS consiste nei seguenti componenti comuni:
 - a) un sistema di gestione dell'accesso;
 - b) un sistema di gestione amministrativa.
4. La piattaforma UUM&DS è utilizzata per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
 - a) di operatori economici ai fini dell'accesso al registro CBAM;

- b) dei funzionari delle parti contraenti, inclusi i funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, ai fini dell'accesso ai componenti comuni del registro CBAM nonché della manutenzione e gestione della piattaforma UUM&DS.
- 5. Le parti contraenti istituiscono il sistema di gestione dell'accesso fornito dalla Commissione per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e dai funzionari delle parti contraenti, inclusi i funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, nell'ambito della piattaforma UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 7.
- 6. Le Parti contraenti istituiscono il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.
- 7. Le Parti contraenti istituiscono dei sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
 - a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici;
 - b) lo scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici, utilizzati nella piattaforma di gestione dell'identità e dell'accesso affinché l'amministratore della piattaforma conceda loro l'accesso alla stessa.

Articolo 4

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

1. Le informazioni scambiate dalle Parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.
2. In particolare, tali informazioni non sono ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente ricevente, né sono utilizzate dalle autorità di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dall'accordo SEE.

Articolo 5

Gestione, proprietà e sicurezza dei dati

Le Parti contraenti provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

Articolo 6

Accordi di finanziamento riguardanti le responsabilità, gli impegni e le aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento dei componenti e dei servizi del registro CBAM, dei sistemi di comunicazione e dei sistemi sottostanti necessari per il funzionamento del CBAM

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del registro CBAM all'Islanda e alla Norvegia, i presenti accordi di finanziamento (di seguito gli "accordi") definiscono gli elementi di collaborazione tra le parti contraenti relativi al registro e ai servizi CBAM, ai sistemi di comunicazione e ai sistemi sottostanti necessari per il funzionamento del CBAM.

- a) La Commissione sviluppa, sottopone a prove, utilizza, gestisce e mantiene operativi gli adeguamenti specifici ai componenti del registro CBAM, compresi le applicazioni e i servizi, i sistemi di comunicazione e i sistemi doganali sottostanti, quali UUM&DS, CCN2, CRMS, CRS e analisi (Datalab), necessari per il funzionamento del CBAM degli Stati EFTA, compresi eventuali adeguamenti specifici relativi alla piattaforma centrale comune.
- b) L'Islanda e la Norvegia sviluppano, sottopongono a prove, utilizzano, gestiscono e mantengono operativi i componenti nazionali ritenuti necessari per l'interconnessione al registro CBAM e il funzionamento dei processi centrali comuni CBAM, quali:
 - 1) fornire dati doganali compatibili con la struttura dei dati necessaria per le comunicazioni con il registro CBAM;

- 2) fornire l'identificativo societario pertinente e tutti i relativi dati compatibili con la struttura dei dati necessaria per le comunicazioni con il registro CBAM, e gli aggiornamenti regolari di tali dati.
- c) L'Islanda e la Norvegia convengono di coprire i costi una tantum sostenuti per gli adeguamenti specifici di cui alla lettera a), necessari agli Stati EFTA per il funzionamento del CBAM, compresi eventuali adeguamenti specifici relativi alla piattaforma centrale comune, come risulta dagli importi indicativi allegati alla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del xx.xx.2026 (la presente decisione). L'Islanda e la Norvegia si ripartiscono l'importo applicando il fattore di proporzionalità standard, a eccezione dei costi di consegna per il sistema CCN2, che sono sostenuti solo dall'Islanda.
- d) L'Islanda e la Norvegia convengono di coprire una quota dello 0,625 %, a partire dal 2027, dei costi operativi dei sistemi di comunicazione e doganali di cui alla lettera a), con un'indicizzazione annuale del 2 %. Per l'UUM&DS e il CRS, i costi operativi sono coperti a partire dal 2026. L'Islanda e la Norvegia si ripartiscono l'importo applicando il fattore di proporzionalità standard, a eccezione dei costi operativi del sistema CCN2, che sono sostenuti solo dall'Islanda. Gli importi indicativi sono allegati alla decisione del Comitato misto SEE n. .../..., del ... 2026 (la presente decisione).
- e) La Commissione calcola i costi conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti.
- f) I costi di cui alla lettera d) possono essere soggetti a revisione nel 2028, su iniziativa della Commissione, fatto salvo il quadro finanziario pluriennale dell'UE.

- g) I costi di sviluppo e i costi operativi dei componenti nazionali sono interamente a carico della Norvegia e dell'Islanda.
- h) Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno 2026 o dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... 2026 (la presente decisione), se posteriore, la Commissione chiede all'Islanda e alla Norvegia di pagare i costi una tantum sostenuti per lo sviluppo degli adeguamenti, compresi le applicazioni e i servizi, dei componenti del registro CBAM necessari per gli Stati EFTA, nonché dei sistemi di comunicazione e dei sistemi doganali sottostanti, di cui alla lettera a), necessari per il funzionamento del CBAM da parte degli Stati EFTA, sulla base di una nota di addebito debitamente documentata emessa dalla Commissione.
- i) L'Islanda e la Norvegia convengono di partecipare ai costi operativi delle applicazioni, dei servizi e dei sistemi doganali sottostanti interconnessi con il funzionamento del registro CBAM, di cui alla lettera a). Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera d), si applica quanto segue:
 - 1) entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno 2026 o dopo l'entrata in vigore della decisione decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... 2026 (la presente decisione), se posteriore, la Commissione informa per iscritto l'Islanda e la Norvegia dei costi operativi stimati per l'anno in questione e dei costi operativi stimati per l'anno successivo;

- 2) solo entro il 30 giugno 2027 la Commissione chiede all'Islanda e alla Norvegia di versare ciascuna il proprio contributo annuale per i costi operativi dell'anno 2026, nonché il contributo annuale stimato per il 2027. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2028, la Commissione chiede all'Islanda e alla Norvegia di versare ciascuna il proprio contributo annuale per tale anno sommato all'importo del saldo (negativo o positivo) dell'anno precedente sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione;
- 3) entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2028, la Commissione:
- procede alla liquidazione dei conti relativi ai precedenti costi annuali in base all'importo già pagato dall'Islanda e dalla Norvegia a fronte dei costi effettivi sostenuti dalla Commissione e fornisce all'Islanda e alla Norvegia un estratto conto che indica la ripartizione dei costi per i vari servizi e la fornitura di software; e
 - fornisce all'Islanda e alla Norvegia i costi annuali effettivi, vale a dire i costi operativi reali, per l'anno precedente. La Commissione calcola i costi effettivi e stimati conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il saldo (negativo o positivo) tra i costi effettivi e l'importo stimato dell'anno precedente è calcolato e comunicato dalla Commissione all'Islanda e alla Norvegia tramite un estratto conto. L'estratto conto include l'importo annuale stimato per il contributo, sommato all'importo del saldo (negativo o positivo), risultante in un importo netto che la Commissione fattura all'Islanda e alla Norvegia tramite la nota di addebito annuale.

- j) Il pagamento da parte dell'Islanda e della Norvegia avviene successivamente alla data di emissione della nota di addebito. Tutti i pagamenti sono effettuati sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito entro 60 giorni.
Nell'Unione gli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA sono utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
- k) Qualora l'Islanda e la Norvegia paghino gli importi previsti alle lettere c) e d) in ritardo rispetto alle date indicate alla lettera j), la Commissione può contabilizzare interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie "C", in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo).
- l) Nel caso in cui l'Islanda e la Norvegia richiedano adeguamenti specifici o nuovi prodotti informatici in relazione ai componenti, alle applicazioni o ai servizi del registro CBAM, l'avvio e il completamento di tali sviluppi formano l'oggetto di un accordo separato e reciproco concernente il fabbisogno di risorse e i costi di sviluppo.
- m) Le parti contraenti convengono di riconoscere e adempiere le rispettive responsabilità in relazione all'uso del sistema informatico come descritto nel presente allegato.

Articolo 7

Controllo dell'attuazione del presente allegato

Il Comitato misto SEE definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente allegato e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute."

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 17 (regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio), del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il paragrafo seguente:

"18. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027:

- **Linea di bilancio 9.20.04.01:** "Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere".

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein."

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

Importi indicativi che gli Stati EFTA devono versare a norma del protocollo 10 dell'accordo SEE

Gli importi per il periodo successivo al 2027 non pregiudicano l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP

			Contributi EFTA combinati (EUR)
Registro CBAM	2025	Costo di elementi specifici dell'EFTA	500 000,00
	2026	Costo di elementi specifici dell'EFTA	700 000,00
	2027	Costo di elementi specifici dell'EFTA	250 000,00
	2028	Costo di elementi specifici dell'EFTA	<i>Da definire</i>
Piattaforma centrale comune (<i>Common Central Platform</i>)	2026-2030	Costo delle caratteristiche specifiche EFTA	<i>Non ancora individuato in questa fase</i>
Gestione del rischio CBAM — Datalab	2026	Costi di consegna	50 000,00
	2027	Costi operativi	40 000,00
	2028	Costi operativi	40 000,00
	2029	Costi operativi	40 000,00
	2030	Costi operativi	40 000,00
	<i>ecc.</i>		

			Contributi EFTA combinati (EUR)
Costi UUM&DS	2026	Costi di consegna	135 000,00
		Costi operativi	20 000,00
	2027	Costi operativi	20 000,00
	2028	Costi operativi	20 000,00
	2029	Costi operativi	20 000,00
	2030	Costi operativi	20 000,00
	<i>ecc.</i>		
Costi CRS	2026	Costi di consegna	150 000,00
		Costi operativi	12 500,000
	2027	Costi operativi	12 500,000
	2028	Costi operativi	12 500,000
	2029	Costi operativi	12 500,000
	2030	Costi operativi	12 500,000
	<i>ecc.</i>		
Costi del CCN2	2026	Costi di consegna	100 000,00
	2027	Costi operativi	10 000,00
	2028	Costi operativi	10 000,00
	2029	Costi operativi	10 000,00
	2030	Costi operativi	10 000,00
	<i>ecc.</i>		
